



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
PROVINCIA DI COSENZA

**UFFICIO DEL SINDACO**

ORDINANZA n. 159 DEL 27.06.2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO - PREVENZIONE INCENDI

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;
- che l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del cd. verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- che l'innalzarsi delle temperature estive comporta uno stato di elevato pericolo di incendio di arbusti e sterpaglie;

**Considerato** che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e/o prospicienti al centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, possono provocare, seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

**Ritenuto** che la pulizia debba riguardare i terreni posti all'interno del centro abitato e prospicienti ad esso, a tutela dell'ambiente e della sicurezza;

**Ritenuto** che tali terreni debbano essere puliti entro il 31 maggio di ogni anno e, successivamente, ogni qualvolta necessario;

**Viste** le ordinanze sindacali n. 7/2003 e n. 77/2021;

**Vista** la legge 21/11/2000 n. 353;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000, n.267;

**Visto** l'art. 54 del TUEL;

**ORDINA**

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

1. Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni situati all'interno del centro abito e/o prospicienti ad esso, di procedere agli interventi di pulizia a loro cure e spese, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO**, e successivamente, ogni qualvolta necessario;
2. Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui al precedente punto e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;

### AVVERTE CHE

- In caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 ad € 309,87 nonché, l'obbligo di provvedere ai predetti lavori entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione del verbale
- la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti entro termini sopra specificati, comporterà l'ESECUZIONE D'UFFICIO degli stessi con l'ADDEBITO DI TUTTE LE SPESE sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Fagnano Castello, senza NESSUN PREAVVISO da parte dell'Ente, tutte le spese che saranno sostenute da esso.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
  - 1) entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al TAR;
  - 2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga comunicata alla Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Fagnano Castello, che ne cureranno l'esecuzione e il rispetto, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori, così come previsto dalla Legge n. 689/81;
- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e la predisposizione di apposito avviso da inserire nel sito istituzionale dell'Ente e da pubblicizzare nei consueti modi di diffusione.



Il Sindaco  
Avv. Raffaele Giglio